

COPIA

Repertorio n. 49824

Raccolta n.10080

==== VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' CON UNICO SOCIO =====

==== "VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L." =====

==== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il trenta novembre duemiladiciassette, alle ore sedici e mi-
nuti venticinque

==== 30 novembre 2017 - ore 16.25 =====

in Salerno, nel mio ufficio secondario, al corso Garibaldi
numero 23.

Avanti a me FRANCESCO GIBBONI NOTAIO alla residenza di Batti-
paglia, iscritto presso il Collegio Notarile di Salerno,

==== si è costituito =====

==== l'avvocato FRANCESCO CHIRICO, =====

nato a Vallo della Lucania (SA) li 30 gennaio 1934 e domici-
liato per la sua carica presso la sede sociale di cui infra.

==== Detto costituito =====

==== - della cui identità personale io notaio sono certo - =====

agendo nella sua qualità, qui dichiarata, di amministratore
unico e legale rappresentante della società a responsabilità
limitata con unico socio

==== "VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L." =====

* con sede a Prignano Cilento (SA), in località Piano della
Rocca snc, * con capitale sociale interamente versato di eu-
ro 11.000,00 (undicimila), * iscritta nel Registro delle Im-
prese di Salerno con numero di iscrizione (corrispondente al
codice fiscale e alla partita IVA) 04346820659 e numero di
REA SA-359981, * costituita con atto a rogito del notaio Lui-
gi Capobianco in data 1 febbraio 2006, repertorio n. 16495,

==== mi dichiara che è qui presente, =====

==== in questo luogo ed ora, l'unico socio della detta società =====

==== per costituirsi in assemblea totalitaria =====

==== al fine di deliberare sul seguente =====

==== ORDINE DEL GIORNO =====

- Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del
D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. n. 175/2016;

==== e mi richiede =====

di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assem-
blea e le delibere che saranno adottate.

Aderendo a tale richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale, assume la
presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente il quale,

==== constatata la regolarità della costituzione, =====


in forma totalitaria, dell'assemblea ai sensi dell'art. 2479
bis del codice civile e dell'art. 7 dello statuto sociale,
per esservi la presenza dei sotto indicati soggetti aventi
diritto, dei quali il presidente stesso dichiara di avere ac-
certato la legittimazione e precisamente

==== per esservi la presenza: =====



Francesco Gibboni
NOTAIO

Registrato a Eboli
in data 06/12/2017
al numero 6359
serie IT
con euro 356,00



Notaio Francesco Gibboni

84091 BATTIPAGLIA - Via Adige, 24 - Tel. 0828.673128 - Fax 0828.673128
84123 SALERNO - Corso Garibaldi, 23 - Tel. 089.225259 - Fax 089.250154
Cell. 389.1223703 - fgibboni@notariato.it

* dell'unico socio della predetta società (regolarmente risultante dal Registro delle imprese) **CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DELL'ALENTO**, con sede a Prignano Cilento, codice fiscale 80021580651, titolare e intestatario dell'intero capitale sociale, legalmente rappresentato da lui stesso avv. Francesco Chirico, nella sua qualità di Presidente, al presente atto autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio dei Delegati in data 29 settembre 2017, n. 08, e pertanto dotato di tutti gli occorrenti poteri e con piena legittimazione a quest'atto; e

===== **constatato** =====
* dell'amministratore unico, nella persona di sè medesimo; =====
===== **constatato** =====
che la società non si trova nelle condizioni di cui all'art. 2477 c.c.;

===== **constatato** =====
altresì che non vi sono opposizioni alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno;

===== **dichiara** =====
validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, del c.c. e dell'art. 7 dello statuto sociale.

===== * * * =====

== **Trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno** ==

Aperti i lavori, il Presidente dell'Assemblea, nonché Amministratore unico, fa presente che - essendo la **VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.** una società *in house providing*, sottoposta al c.d. *controllo analogo* del **CONSORZIO VELIA PER LA BONIFICA DELL'ALENTO** che, a sua volta, è un ente pubblico economico *sui generis*, rientrante nella definizione di "amministrazioni pubbliche" - si rende necessario aggiornare ed adeguare lo statuto sociale alle disposizioni del nuovo *Codice dei contratti pubblici* (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e del nuovo *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Passa quindi ad illustrare le modifiche statutarie proposte, tratteggiando dettagliatamente tutte le ragioni delle singole modifiche (aggiunte, integrazioni, sostituzioni, correzioni, soppressioni e innovazioni) concernenti la riqualificazione degli articoli 1 ("Costituzione"), 3 ("Oggetto"), 4 ("Controllo"), 5 ("Organi della Società"), 6 ("Assemblea"), 11 ("Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea"), 12 ("Nomina del Consiglio di Amministrazione"), 13 ("Attribuzioni dell'organo amministrativo"), 15 ("Validità delle sedute"), 16 ("Amministratore Delegato"), 19 ("Compensi"), 20 ("Responsabilità"), 21 ("Comitato tecnico-scientifico"), 22 ("Collegio Sindacale"), 23 ("Capitale sociale"), 24 ("Quote"), 25 ("So-

ci"), 27 ("Bilancio"), 31 ("Rinvio alla legge").

Ultimata l'esposizione, si passa alla votazione per appello nominale, in forza della quale

il Presidente accerta e constata che, all'unanimità,

l'Assemblea

- I -

delibera le seguenti modificazioni di articoli e parti dello
statuto sociale:

a) Art. 1,

* la sostituzione dei precedenti riferimenti normativi ("art. 17, comma 6, lett. b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell'art. 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) con quelli attuali ("art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50");

b) Art. 3,

* la soppressione, ad inizio del secondo comma, della frase "Tali attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.";

* la soppressione, al secondo comma, dopo la parola "sicurezza", del richiamo normativo alla "(L. 494/96)";

* la soppressione, al terzo comma, dopo la parola "finanziaria", dei seguenti richiami normativi: "ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109".

* la soppressione del quarto comma del seguente tenore: "La società può svolgere attività di esecuzione di lavori pubblici, privati ed industriali. Al riguardo può richiedere il rilascio della qualificazione SOA, ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 2000, n. 34";

c) Art. 4,

* la sostituzione del testo vigente con il seguente nuovo testo:

"Art. 4

(Partecipazione al capitale - Controllo)

Possono partecipare alla società esclusivamente enti pubblici, enti pubblici economici e non economici, enti locali, organismi di diritto pubblico.

I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società stessa.

La Società:

a) svolge la propria attività in favore dei soci per oltre l'ottanta per cento del fatturato, con riferimento a quanto oggetto di affidamento diretto, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; =====

b) presenta all'approvazione dei soci entro il 31 gennaio di ciascun anno il programma dell'attività ed il bilancio preventivo di spesa per l'anno corrente; =====

c) adegua la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richiestale dai soci; =====

d) richiede l'indicazione preventiva dei soci in relazione a qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività, correnti e nuove, se del caso indicando la conseguente previsione di spesa in capo al socio medesimo, atta ad evitare lesioni all'integrità patrimoniale dei soci e danni ai terzi che intrattengano rapporti con i medesimi, conseguentemente e analiticamente motivando a tale stregua le deliberazioni dei propri organi amministrativi; =====

e) sottopone la propria azione, nel corso del suo svolgimento, al controllo periodico o puntuale dei soci, al fine di verificarne la conformità al perseguimento degli obiettivi; =

f) rende noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei soci; =====

g) garantisce il rispetto della normativa pubblicistica vigente in materia di appalti, personale, collaborazioni, trasparenza, prevenzione della corruzione e dei reati societari."; =====

d) Art. 5, =====

* la sostituzione delle parole "il Collegio Sindacale" con le parole "il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale o il Revisore Legale dei Conti"; =====

e) Art. 6, =====

* la sostituzione del testo vigente con il seguente nuovo testo: =====

===== "Art. 6 =====

===== (Assemblea) =====

L'Assemblea ha la competenza di legge e delibera con le maggioranze previste dalla legge. =====

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e comunque all'interno del territorio nazionale. =====

L'Assemblea esprime gli indirizzi ai quali l'organo amministrativo è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice Civile. =====

L'Assemblea, con riferimento a quanto all'art.4, ha inoltre competenza circa quanto segue: =====

- approvazione dei documenti di programmazione della Società (piani e budget), con previsione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; =====

- approvazione delle alienazioni patrimoniali e degli acquisti di valore contrattuale superiore ad euro 40.000,00; =====
- approvazione dell'analisi degli scostamenti tra gli strumenti di programmazione e quelli di consuntivazione/reporting, anche ai fini della determinazione degli elementi per la programmazione futura; =====
- definizione dell'organigramma e dell'assetto organizzativo della Società. =====

L'Assemblea nomina l'organo amministrativo e l'organo di controllo e/o di revisione."; =====

f) Art. 11, =====

* la sostituzione, al secondo comma, delle parole "dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di" con le parole "dall'organo amministrativo o da"; =====

g) TITOLO III, =====

* l'aggiunta, dopo le parole "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE", delle parole "O AMMINISTRATORE UNICO"; =====

h) Art. 12, =====

* la sostituzione del testo vigente con il seguente nuovo testo: =====

"Art. 12

(Nomina del Consiglio di Amministrazione o

dell'Amministratore Unico)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri. =====

La nomina del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Amministratore Unico, avviene con atto motivato da ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. =====

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. =====

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la nomina avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere. =====


Gli amministratori della Società non possono essere dipendenti degli Enti soci. =====

Operano le cause di inconferibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore come da normativa vigente civilistica e pubblicistica. =====

L'Assemblea provvede ad eleggere il Presidente. =====

L'Assemblea può nominare il Vicepresidente; la carica è attribuita esclusivamente con funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. =====

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo il disposto dell'art. 2475 comma IV C.C., possono essere adottate median-



te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso all'atto della nomina. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo massimo di 3 anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. =====

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri anzitempo revocati dalla carica, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori. =====

L'organo amministrativo, che abbia raggiunto la scadenza naturale del proprio mandato, nei 45 giorni successivi può adottare solo atti di ordinaria amministrazione."; =====

i) Art. 13, =====

* la sostituzione del testo vigente con il seguente nuovo testo: =====

===== "Art. 13 =====

===== (Attribuzioni dell'organo amministrativo) =====

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. =====

Spetta all'organo amministrativo l'approvazione della convenzione/contratto di servizio con gli Enti soci ed affidanti servizi e lavori. =====

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. =====

L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, ivi comprese tutte le operazioni bancarie e finanziarie. =====

L'organo amministrativo può conferire la direzione di determinati settori dell'attività sociale ad uno o più direttori scelti anche fra persone estranee alla Società."; =====

j) Art. 15, =====

* l'aggiunta, dopo il terzo comma, del seguente: "L'Amministratore Unico mantiene ed aggiorna il libro delle proprie

determinazioni.";

k) Art. 16,

* l'aggiunta, al primo comma, della parola "solo" dopo le parole "ad un", e delle parole "Previa autorizzazione da parte dei Soci, possono essere attribuite deleghe anche al Presidente" dopo la parola "Delegato";

* la soppressione, al primo comma, dopo la parola "attribuzioni", delle parole "e le retribuzioni";

* la sostituzione, al secondo comma, della parola "dal" con le parole "su indicazione del";

l) Art. 19,

* la sostituzione del testo vigente con il seguente nuovo testo:

"Art. 19

(Compensi)

All'Amministratore unico o ad ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, determinato dall'Assemblea nel rispetto della vigente normativa per le Società pubbliche.

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.";

m) Art. 20,

* la sostituzione, dopo la parola "Statuto", delle parole "e sono solidalmente responsabili" con le parole "con responsabilità";

* la soppressione, dopo "(art. 2392)", delle parole "Sono inoltre responsabili";

n) Art. 21,

* la sua soppressione;

o) TITOLO IV,

* la sostituzione delle parole "COLLEGIO SINDACALE" con le parole "ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE LEGALE DEI CONTI";

p) Art. 22,

* la sostituzione del testo vigente con il seguente nuovo testo (che, nella versione aggiornata dello statuto sociale, assumerà il numero "21"):

"Art. 21

(Sindaco Unico, Collegio Sindacale, Revisore dei Conti)

È obbligatoriamente nominato un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale o un Revisore dei Conti.

In caso di nomina del Collegio Sindacale si osserveranno le seguenti disposizioni.

Il Collegio Sindacale è organo collegiale ed è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere. =====

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi ed è nominato dall'Assemblea ordinaria. =====

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo. =====

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis C.C. =====

I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Il Collegio Sindacale, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, può avvalersi di collaboratori che siano ausiliari o dipendenti dei membri del Collegio, purché non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 C.C. =====

Al Presidente di detto Collegio spetta l'attività di coordinamento e la conservazione delle carte di lavoro, delle copie dei verbali di riunione e delle relazioni del Collegio Sindacale, nonché dei documenti di cui il Collegio sia venuto in possesso. =====

Nell'ambito dell'attività di coordinamento deve pianificare e programmare i controlli. =====

Per quanto compatibili, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano al Sindaco Unico ove nominato. =====

L'Assemblea determina il compenso spettante all'organo di controllo e/o di revisione nel rispetto della vigente normativa per le Società pubbliche. =====

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge."; =====

q) Art. 23 e Art. 24, =====

* la loro unificazione nel seguente articolo (che, nella versione aggiornata dello statuto sociale, assumerà il numero "22"):

===== **"Art.22** =====

===== **(Capitale sociale)** =====

Il capitale sociale è fissato in Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero) diviso in quote che possono essere di differenti ammontare. =====

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. =====

Le quote, nominative ed indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, riconoscendo loro un voto in assemblea. =====

Le quote e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma in garanzia."; ==

r) Art. 25, =====

* la sua soppressione; =====

s) Art. 27, =====

* la sostituzione del testo vigente con il seguente nuovo testo (che, nella versione aggiornata dello statuto sociale, assumerà il numero "24"):

===== **"Art. 24** =====

===== **(Bilancio, prevenzione del rischio e contabilità)** =====

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. =====

Opera per la Società l'obbligo di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e, per gli amministratori qualora emergano nell'ambito dei programmi di cui sopra uno o più indicatori di crisi aziendale, di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. =====

Opera per la Società l'obbligo di elaborazione ed approvazione della relazione annuale sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio, che dia conto delle attività di prevenzione del rischio di cui sopra e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3. =====

La Società, nello svolgimento di attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività."; =====

t) Art. 31, =====

* l'aggiunta, ad inizio, prima dell'unico comma, del seguente nuovo comma: "Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e di costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta."; =====

===== - II - =====


===== **delibera di approvare,** =====

ai fini del deposito nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, in ogni suo singolo articolo e nel suo complesso, =====

===== **il testo integrale dello Statuto sociale** =====

nella sua versione aggiornata di ventotto (28) articoli, che viene allegato sotto la lettera "A" al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; =====

===== - III - =====



== delibera di conferire mandato all'Organo amministrativo ==
per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri e con facoltà di introdurre nello statuto allegato tutte quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la sua iscrizione al Registro delle imprese. =====

===== * * * =====

===== A questo punto =====
null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene dal Presidente sciolta alle ore sedici e minuti cinquantacinque (h. 16.55). =====

Il componente, ottenuta l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, acconsente al trattamento dei dati personali ed a tutti i relativi adempimenti di legge. =====

Del che richiesto, io notaio faccio constare con questo verbale che, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane, leggo al componente il quale, a mia interpellanza, lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà ed esattamente rispondente alle risultanze dell'assemblea e lo approva. =====

In parte scritto con sistema elettronico, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto di mia mano, occupa fogli cinque per pagine diciannove fin qui. =====

Sottoscritto alle ore sedici e minuti cinquantotto (h. 16.58). =====

F.to: Francesco Chirico =====
Francesco Gibboni notaio (vi è sigillo) =====

ALLEGATO "A" AL N. 10080 DI RACCOLTA. =====

===== STATUTO =====

===== DELLA SOCIETA' =====

===== "VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L." =====

===== TITOLO I =====

===== COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ORGANI =====

===== Art. 1 =====

===== (Costituzione) =====

È costituita la Società d'ingegneria a responsabilità limitata denominata "VELIA INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L." ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. =====

===== Art. 2 =====

===== (Sede Sociale - Durata) =====

La Società di cui sopra ha sede legale in Prignano Cilento. =
Con deliberazione dell'organo amministrativo la Società può istituire sedi secondarie ed amministrative, filiali, agenzie ed uffici in tutto il territorio nazionale. =====
La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050. =====
L'Assemblea dei soci potrà prorogare una o più volte la durata, o anticipare lo scioglimento, rispetto alla data fissata nel comma precedente. =====


===== Art. 3 =====

===== (Oggetto) =====

La Società ha per oggetto l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica e studi di impatto ambientale, contabilità lavori, nonché attività di supporto ai settori tecnico ed amministrativo del Consorzio Velia per la Bonifica del Comprensorio dell'Alento. =====

La Società, in particolare, può porre in essere i seguenti servizi: =====

- indagini preliminari, piani e studi di fattibilità (tecnica ed economica) e piani di bonifica; =====
- perizie e stime giurate; =====
- misurazioni planialtimetriche con riporto in automatico; =
- frazionamenti e pratiche catastali collegate; =====
- progettazione preliminare con indagini di mercato e conto economico di previsione; =====
- progettazione definitiva ed esecutiva a livello: =====
 - - architettonico; =====
 - - strutturale, con relazione di calcolo; =====
 - - impiantistico, con relazione di calcolo ed ogni adempimento di Legge; =====
- elaborazioni ambientali, geologiche, geotecniche, idrauliche; =====
- computi metrici estimativi, capitolati d'appalto con elenco prezzi, contratti; =====
- progettazione e direzione di piani di sicurezza; =====
- indagini di mercato per l'appalto dei lavori con verifiche



- economiche, qualitative e tempistiche; =====
- construction management, per il controllo delle imprese esecutrici, dei tempi e dei costi, per il rispetto delle pat- tuizioni contrattuali; =====
 - alta direzione dei lavori con verifica e sorveglianza di- retta; =====
 - monitoraggio dei tempi e dei costi a supporto del diretto- re dei lavori; =====
 - misura e contabilità dei lavori con ogni adempimento previ- sto per le opere pubbliche dello Stato; =====
 - accatastamenti e pratiche catastali collegate; =====
 - assistenza ai collaudi o collaudo delle opere finite; =====
 - consulenze nei vari campi di applicazione delle tecniche costruttive; attività di servizi, svolta per la maggior par- te in favore dei soci; =====
 - attività di monitoraggio e valutazione delle condizioni di sicurezza del territorio con riferimento sia al suo stato naturale sia alle opere in esse realizzate, ed in particola- re nei riguardi degli invasi artificiali e delle grandi reti idriche, per la conservazione, la sicurezza e la razionale gestione del processo di utilizzo dell'acqua; =====
 - modelli di gestione ottimale dell'acqua e diffusione di tecnologie e strumenti per la razionale gestione del proces- so di utilizzo dell'acqua, con riferimento agli invasi ed alle infrastrutture di pertinenza, al territorio ed all'ambien- te; =====
 - promozione, attraverso idonee attività formative e di ag- giornamento rivolte non solo ai tecnici ma anche agli ammini- stratori, della "cultura della manutenzione" e della effi- cienza tecnico - economica soprattutto nel campo delle gran- di infrastrutture idrauliche. =====

La Società può svolgere il ruolo di supporto ai Responsabili unici del procedimento, assistendoli nell'esercizio di tutte le funzioni a questi attribuite, ivi comprese quelle di natu- ra finanziaria. =====

La Società potrà assumere la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla legge regiona- le Regione Campania 25 febbraio 2003, n. 4, affidati dalla Regione Campania, dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali al Consorzio di Bonifica, ai sensi del- l'art. 3, comma 6, della citata norma. =====

Nell'ambito delle attività tecniche ed amministrative del consorzio, la Società può fornire le seguenti prestazioni: ==

- predisposizione documentazione per richiesta finanziamenti;
- predisposizione documentazione per affidamento di appalti di forniture, lavori e servizi e per la stipula dei relativi contratti; =====
- assistenza nei rapporti con gli enti finanziatori per ri- chieste di accredito, rendicontazioni e/o con altri Enti co- munque interessati alla fase esecutiva dei contratti; =====

- assistenza nella fase esecutiva dei contratti di appalto per verificarne l'andamento e rilevare e segnalare eventuali inadempienze dei contraenti, anche nei riguardi degli obblighi previdenziali, di sicurezza, antimafia ed altro. =====

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può inoltre: =====

- compiere tutte le operazioni mobiliari (ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dal D.Lgs. 58/1998), immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, comunque necessarie ed opportune; =====

- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico; =====

- concedere fideiussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi; =====

- assumere mutui, compiere qualsiasi operazione bancaria. =====

Art. 4 =====

(Partecipazione al capitale - Controllo) =====

Possono partecipare alla società esclusivamente enti pubblici, enti pubblici economici e non economici, enti locali, organismi di diritto pubblico. =====

I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società stessa. =====

La Società: =====

a) svolge la propria attività in favore dei soci per oltre l'ottanta per cento del fatturato, con riferimento a quanto oggetto di affidamento diretto, e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; =====

b) presenta all'approvazione dei soci entro il 31 gennaio di ciascun anno il programma dell'attività ed il bilancio preventivo di spesa per l'anno corrente; =====

c) adegua la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richiestale dai soci; =====

d) richiede l'indicazione preventiva dei soci in relazione a qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività, correnti e nuove, se del caso indicando la conseguente previsione di spesa in capo al socio medesimo, atta ad evitare lesioni all'integrità patrimoniale dei soci e danni ai terzi che intrattengano rapporti con i medesimi, conseguentemente e analiticamente motivando a tale stregua le deliberazioni dei propri organi amministrativi; =====

e) sottopone la propria azione, nel corso del suo svolgimento, al controllo periodico o puntuale dei soci, al fine di verificarne la conformità al perseguimento degli obiettivi; =

f) rende noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei soci; =====
g) garantisce il rispetto della normativa pubblicistica vigente in materia di appalti, personale, collaborazioni, trasparenza, prevenzione della corruzione e dei reati societari.

===== Art. 5 =====

===== (Organi della Società) =====

Sono organi della Società: =====

- l'Assemblea dei Soci; =====
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; =
- il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale o il Revisore legale dei Conti. =====

===== TITOLO II =====

===== L'ASSEMBLEA DEI SOCI =====

===== Art. 6 =====

===== (Assemblea) =====

L'Assemblea ha la competenza di legge e delibera con le maggioranze previste dalla legge. =====

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e comunque all'interno del territorio nazionale. =====

L'Assemblea esprime gli indirizzi ai quali l'organo amministrativo è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice Civile. =====

L'Assemblea, con riferimento a quanto all'art. 4, ha inoltre competenza circa quanto segue: =====

- approvazione dei documenti di programmazione della Società (piani e budget), con previsione degli obiettivi da perseguire, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi; =====
- approvazione delle alienazioni patrimoniali e degli acquisti di valore contrattuale superiore ad euro 40.000,00; =====
- approvazione dell'analisi degli scostamenti tra gli strumenti di programmazione e quelli di consuntivazione/reporting, anche ai fini della determinazione degli elementi per la programmazione futura; =====
- definizione dell'organigramma e dell'assetto organizzativo della Società. =====

L'Assemblea nomina l'organo amministrativo e l'organo di controllo e/o di revisione. =====

===== Art.7 =====

===== (Convocazione) =====

L'Assemblea deve essere convocata, a cura dell'organo amministrativo, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. =====

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 2364 C.C.

L'Assemblea è convocata con avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento almeno otto giorni pri-

ma dell'assemblea. =====
In caso di mancata osservanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la "maggioranza" dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. =====

===== Art. 8 =====

===== (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In loro assenza l'Assemblea designa la persona incaricata della presidenza dell'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è nominato allo stesso modo. =====

===== Art. 9 =====

===== (Intervento e rappresentanza nell'Assemblea) =====

Ogni socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 C.C. Resta fermo che nessuno può raccogliere deleghe per più di un terzo del capitale sociale. == Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto all'intervento all'Assemblea anche per delega. =====

===== Art. 10 =====

===== (Costituzione dell'Assemblea) =====

L'Assemblea è regolarmente costituita per deliberare su quanto previsto dalla legge. =====

===== Art. 11 =====

===== (Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea) =====

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. =====
Nei casi di legge il verbale viene redatto da Notaio, previamente designato dall'organo amministrativo o da chi ne fa le veci. =====

===== TITOLO III =====

===== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AMMINISTRATORE UNICO =====


===== Art. 12 =====

===== (Nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico) =====

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri. =====
La nomina del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Amministratore Unico, avviene con atto motivato da ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. =====

I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. =====

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la nomina avviene nel rispetto della normativa vigente in materia



di equilibrio di genere. =====
Gli amministratori della Società non possono essere dipenden-
ti degli Enti soci. =====

Operano le cause di inconfiribilità ed incompatibilità alla
nomina ad amministratore come da normativa vigente civilisti-
ca e pubblicistica. =====

L'Assemblea provvede ad eleggere il Presidente. =====

L'Assemblea può nominare il Vicepresidente; la carica è at-
tribuita esclusivamente con funzione di sostituzione del Pre-
sidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimen-
to di compensi aggiuntivi. =====

Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Ammi-
nistrazione, le decisioni dello stesso, salvo il disposto
dell'art. 2475 comma IV C.C., possono essere adottate median-
te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-
spresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso all'atto
della nomina. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
carica. =====

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in for-
ma collegiale con la presenza effettiva della maggioranza
dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un perio-
do massimo di 3 anni e scade alla data dell'assemblea convo-
cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-
sercizio della carica. =====

I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i
consiglieri anzitempo revocati dalla carica, restano in cari-
ca solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori. =====

L'organo amministrativo, che abbia raggiunto la scadenza na-
turale del proprio mandato, nei 45 giorni successivi può a-
dottare solo atti di ordinaria amministrazione. =====

===== **Art. 13** =====

===== **(Attribuzioni dell'organo amministrativo)** =====

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazio-
ne, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazio-
ne, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riser-
vano espressamente ai soci. =====

Spetta all'organo amministrativo l'approvazione della conven-
zione/contratto di servizio con gli Enti soci ed affidanti
servizi e lavori. =====

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione è attribuita la rappresentanza della Società e
la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, con fa-
coltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative, in
ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revoca-
zione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procu-
ratori alle liti. =====

L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, ivi comprese tutte le operazioni bancarie e finanziarie. =====

L'organo amministrativo può conferire la direzione di determinati settori dell'attività sociale ad uno o più direttori scelti anche fra persone estranee alla Società. =====

===== **Art. 14** =====

===== **(Convocazione del Consiglio)** =====

Il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario. =

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e comunque all'interno del territorio nazionale. =====

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica. =====

Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore. =====

Il Consiglio di Amministrazione, con il consenso unanime di tutti i suoi componenti, può stabilire procedure abbreviate e/o semplificate per la convocazione. =====

===== **Art. 15** =====

===== **(Validità delle sedute)** =====

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente. =====

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti con votazioni espresse in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente, o in caso di sua assenza, di chi lo sostituisce. =====

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. =====

L'Amministratore Unico mantiene ed aggiorna il libro delle proprie determinazioni. =====

===== **Art. 16** =====

===== **(Amministratore Delegato)** =====

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un solo Amministratore Delegato. Previa autorizzazione da parte dei Soci, possono essere attribuite deleghe anche al Presidente. Con l'atto di delega verranno fissate le attribuzioni. Non sono delegabili, in base all'art. 2381 C.C., la redazione del bilancio, l'aumento di capitale, le attribuzioni spettanti agli amministratori in relazione alla riduzione del capitale per perdite di cui agli art. 2446 e 2447 C.C., la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della Società nel registro delle imprese, la redazione del progetto di fusione e di scissione della Società. =====

L'Amministratore Delegato è nominato, con disposizione acquisita agli atti della Società, su indicazione del socio Consorzio Velia, così come indicato nell'atto costitutivo. =====
Per modificare tale disposizione statutaria sarà necessaria l'unanimità del capitale sociale. L'Amministratore Delegato può anche nominare il Direttore, conferendogli poteri di rappresentanza amministrativa e gestionale. =====

Il Direttore, così come gli Amministratori, risponde dell'adempimento nei confronti della Società, dei creditori sociali, dei singoli soci e di terzi (artt. 2392, 2394 e 2395 C.C.). =====

Al Direttore è affidato il compito di realizzare l'attività societaria nell'ambito delle scelte economiche dell'organo amministrativo. Il Direttore si sostituisce all'organo amministrativo nelle funzioni delegategli. =====

Il Direttore può intervenire alle sedute del Consiglio, senza poteri di voto. =====

In caso di nomina dell'Amministratore Unico, quale organo amministrativo, si applicheranno nei suoi confronti le disposizioni del presente articolo. =====

===== **Art. 17** =====

===== **(Svolgimento delle sedute)** =====

Al Presidente compete constatare che il Consiglio di Amministrazione si sia regolarmente costituito e in numero per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e la votazione. =====

Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale le proprie osservazioni, il proprio voto e i motivi del medesimo. =====

Il processo verbale delle decisioni assunte dal Consiglio è redatto dal Segretario appositamente individuato tra i dipendenti della Società. In mancanza del Segretario, i verbali sono redatti dal componente più giovane del Consiglio. Tali verbali, trascritti in apposito libro, sono firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario. ==

Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio sono dichiarate conformi dal Segretario. =====

===== **Art. 18** =====

===== **(Segretario del Consiglio di Amministrazione)** =====

Il Presidente nomina tra i dipendenti della Società un Segretario, il quale deve raccogliere le pratiche da sottoporre al Consiglio, corredarle degli opportuni elementi istruttori e documentari, redigere i verbali delle sedute ed attendere ad ogni altro incombente necessario per il buon funzionamento del Consiglio stesso. Ha il potere di assistere alle sedute e di coadiuvare il Presidente durante lo svolgimento delle stesse. =====

Non ha il potere di intervenire nella discussione, né di partecipare alla deliberazione. =====

===== **Art. 19** =====

=====
===== (Compensi) =====

All'Amministratore unico o ad ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, determinato dall'Assemblea nel rispetto della vigente normativa per le Società pubbliche. =====

Opera il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato. =====

=====
===== Art. 20 =====

=====
===== (Responsabilità) =====

L'organo amministrativo deve adempiere ai doveri ad esso imposti dalla legge e dal presente Statuto con responsabilità verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale secondo le norme fissate dal Codice Civile (art. 2392), nei confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli soci o terzi (art. 2395 C.C.). =====

=====
===== TITOLO IV =====

=====
===== ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

=====
===== Art. 21 =====

=====
===== (Sindaco Unico, Collegio Sindacale, Revisore dei Conti) =====

È obbligatoriamente nominato un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale o un Revisore dei Conti. =====

In caso di nomina del Collegio Sindacale si osserveranno le seguenti disposizioni. =====

Il Collegio Sindacale è organo collegiale ed è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. =====

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere. =====

Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi ed è nominato dall'Assemblea ordinaria. =====


Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione della Società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo. =====

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis C.C. =====

I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. =====

Il Collegio Sindacale, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, può avvalersi di collaboratori che siano ausiliari o dipendenti dei membri del Collegio, purché non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 C.C. =====

Al Presidente di detto Collegio spetta l'attività di coordinamento e la conservazione delle carte di lavoro, delle co-



pie dei verbali di riunione e delle relazioni del Collegio Sindacale, nonché dei documenti di cui il Collegio sia venuto in possesso. =====

Nell'ambito dell'attività di coordinamento deve pianificare e programmare i controlli. =====

Per quanto compatibili, le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano al Sindaco Unico ove nominato. =====

L'Assemblea determina il compenso spettante all'organo di controllo e/o di revisione nel rispetto della vigente normativa per le Società pubbliche. =====

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. =====

===== TITOLO V =====

===== CAPITALE, SOCI E OBBLIGAZIONI =====

===== Art. 22 =====

===== (Capitale sociale) =====

Il capitale sociale è fissato in Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero) diviso in quote che possono essere di differente ammontare. =====

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. =====

Le quote, nominative ed indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti, riconoscendo loro un voto in assemblea. =====

Le quote e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma in garanzia. =====

===== Art. 23 =====

===== (Obbligazioni) =====

Il Consiglio può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative e al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni, demandando all'Assemblea dei soci la fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione. =====

===== TITOLO VI =====

===== BILANCIO E UTILI =====

===== Art. 24 =====

===== (Bilancio, prevenzione del rischio e contabilità) =====

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. =====

Opera per la Società l'obbligo di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e, per gli amministratori qualora emergano nell'ambito dei programmi di cui sopra uno o più indicatori di crisi aziendale, di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. =====

Opera per la Società l'obbligo di elaborazione ed approvazione della relazione annuale sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio, che dia conto delle attività di prevenzione del rischio di cui sopra e delle altre tematiche di cui all'art. 6, c. 3. =====

La Società, nello svolgimento di attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. =====

===== **Art. 25** =====

===== **(Utili)** =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue: =====

a) il 5% a fondo di riserva legale ex art. 2430 C.C. fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====

b) la rimanenza a remunerazione del capitale, sarà ripartita tra i soci ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, salvo che l'Assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di risorse straordinarie e per altre destinazioni; =====

c) il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio, dal giorno della loro esigibilità, si prescrivono a favore della Società. =====

===== **TITOLO VII** =====

===== **NORME TRANSITORIE E FINALI** =====

===== **Art. 26** =====

===== **(Scioglimento e recesso)** =====

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni. =====

Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il singolo socio potrà recedere dalla Società nel caso non venga raggiunto tra il socio e la Società un accordo sulla regolazione dei rapporti relativamente alla gestione dei servizi previsti nel contratto sociale o segmenti di essi. =====

===== **Art. 27** =====

===== **(Clausola compromissoria)** =====

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra soci, tra i soci e la Società o tra quest'ultima e suoi amministratori, liquidatori e sindaci, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, con la sola eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. =====

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbi-

tri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo della Regione Campania - Salerno, Sez. I. Ove la parte non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale Amministrativo della Regione Campania - Salerno, Sez. I. =====

Gli arbitri decideranno in via rituale in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile. =====

===== Art. 28 =====

===== (Rinvio alla legge) =====

Opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società e di costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. =====

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. =====

F.to: Francesco Chirico =====

Francesco Gibboni notaio (vi è sigillo) =====

Copia di ventidue facciate conforme all'originale.

Si rilascia per *USO CONSENTITO*
Battipaglia, li *22 gennaio 2018*

